

Interrogazione n. 907

presentata in data 9 agosto 2023

a iniziativa della Consigliera Acciarri

Riqualificazione di area attrezzata a servizio del cammino dei calanchi grigio azzurri Rif. Bando PSR Marche 2014-2020, misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader Sottomisura 19.2.7.6 - CIG:8347704742. Comune di Appignano del Tronto. Assenza dei requisiti di ammissibilità al finanziamento

a risposta scritta

Premesso

- Che la giunta Comunale di Appignano del Tronto, con atto n. 72 del 25-07-2018, dispone di partecipare al bando Unione Europea-Regione Marche PRSR Marche 2014-2020 Misura 19 sostegno allo sviluppo locale leader Gal Piceno sottomisura 19.2.7.6 Operazione A) Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali Intervento di "Riqualificazione dell'area attrezzata a servizio del Cammino dei Calanchi grigio azzurri" redatto dal responsabile ufficio tecnico Ing. xxxxxxxxxx;
- Che con nota prot. 2186 del 26/04/2019 è stata comunicata la finanziabilità del progetto per l'importo di € 70.000,00;
- Che il progetto trova copertura nel seguente modo:
 - € 70.000,00 fondi bando misura 19.2.7.6;
 - € 20.000,00 fondi bilancio comunale;
- Che il bando per il finanziamento, al punto 5.1.1 (Requisiti del soggetto richiedente), prevede che al momento della presentazione della domanda di aiuto, il soggetto richiedente deve: avere la disponibilità degli immobili sui quali si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino alla liquidazione del saldo, fermi restando gli impegni assunti con l'adesione al presente avviso (vincolo di inalienabilità di cinque anni e di destinazione d'uso di dieci anni).

La disponibilità deve risultare da:

- titolo di proprietà. Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro-quota scritto e registrato;
- titolo di usufrutto;
- contratto di affitto scritto e registrato prima della presentazione della domanda;
- contratto di comodato, anche gratuito, stipulato in forma scritta e registrato prima della presentazione della domanda. Il comodato è ammesso solo tra soggetti pubblici e a condizione che sia il comodante che il comodatario sottoscrivano - con specifici atti - gli impegni relativi al vincolo di destinazione d'uso ed al divieto di alienazione per i periodi indicati dal bando;
- concessione demaniale (solo per gli enti pubblici). Nel caso di concessione demaniale, dovrà essere prodotta, unitamente all'atto di concessione, copia della deliberazione di impegno a restituire le somme percepite a titolo di aiuto qualora, prima della scadenza del vincolo di destinazione,

fosse avviato il procedimento di revoca della concessione, o non fosse rinnovata la concessione per il periodo necessario a coprire il periodo di vincolo;

- Per quanto attiene agli spazi pubblici (strade, piazza e simili), non individuati catastalmente in modo specifico, quale documentazione comprovante la proprietà comunale dei beni oggetto dell'intervento deve essere allegata un'attestazione con motivazione del Sindaco/Dirigente di settore.

- Che La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto richiedente e/o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

Riscontrato:

- Che la porzione immobiliare oggetto dell'intervento risultava censita al catasto dei fabbricati del Comune di Appignano del Tronto al foglio 15 con le particelle 281 e A

- Che dette unità immobiliari risultano intestate alla PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA Sede in APPIGNANO DEL TRONTO (AP) sino alla data di cessione al comune perfezionata il 14/06/2022

- Che non risulta nessun titolo di proprietà, titolo di usufrutto, contratto di affitto o contratto di comodato, regolarmente registrato prima della presentazione della domanda di finanziamento, a favore del Comune di Appignano del Tronto.

si chiede di conoscere

- 1) se risulta la mancanza di uno dei requisiti fondamentali per la partecipazione al bando di finanziamento così come previsto al punto 5.1.1 punto 4) ossia "avere la disponibilità degli immobili sui quali si intende realizzare l'investimento"
- 2) se risulta la non regolare assegnazione del finanziamento in conseguenza al mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità
- 3) se risulta la mancanza di qualsiasi titolo di proprietà alla data del 14/06/2022, che giustifichi l'esecuzione dei lavori e l'impiego di un finanziamento pubblico di € 70.000 e fondi di bilancio comunale per € 20.000
- 4) se risultano dichiarazioni o documentazione allegata alla richiesta di finanziamento volta a dimostrare la disponibilità degli immobili oggetto del progetto
- 5) se il servizio regionale competente abbia riscontrato la veridicità delle stesse.

Ritenuto inoltre

- che i lavori oggetto di finanziamento sono stati eseguiti nella pressoché totalità sulle particelle 281 ed A del foglio15 e non, così come indicato a pag. 2 della domanda di aiuto n. 36349 del 06/09/2018, sulle particelle 195, 297 e 79 del foglio 15

- che viceversa le particelle 281 ed A sono state oggetto di intervento nella violazione totale del bando in quanto il Comune, alla data di presentazione della domanda di aiuto, non aveva il titolo di proprietà esclusiva come previsto al paragrafo 5.1.1 – 4 (Requisiti del soggetto richiedente) del

bando e proprio per tale motivo non potevano essere inserite come destinatarie del finanziamento.

- che la particella 195 è totalmente estranea all'intervento in quanto ubicata in una parte del tutto diversa e distante dalla zona di intervento;

- che la particella 297 è interessata solo marginalmente, per una integrazione di intervento sulla recinzione dell'auditorio comunale S.A.L.E., già oggetto di altro finanziamento (PSR Marche 2014-2020, misura 19 sottomisura 19.2.7.4); la particella 79 è totalmente estranea all'intervento.

Ritenuto inoltre che

- alla data del bando e di esecuzione dei lavori per il Comune di Appignano del Tronto non risulta alcun titolo di proprietà ovvero altra posizione legittimante,

- la spettanza del finanziamento si evidenzia come illegittima data l'indicazione delle particelle oggetto dell'intervento in assenza di titolo abilitativo e legittimante.

- l'acquisto dell'area interessata è stato perfezionato solo il 14/06/2022 e quindi ampiamente dopo la data di ultimazione dei lavori avvenuta in data 06/05/2021.

SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere se l'ufficio competente intenda procedere alla revoca dell'ammissione al beneficio ed al recupero delle somme trattandosi di assenza dei requisiti di ammissibilità che non devono essere verificati in sede di rendicontazione ma dovevano esistere ab origine.

Allegati:

- 1) Domanda di aiuto n. 36349 del 06/09/2018
- 2) Stralcio planimetria catastale
- 3) Visura foglio 15 particella 281
- 4) Visura foglio 15 particella A
- 5) Elaborato grafico – 3.Tavola

ALLEGATI DEPOSITATI IN ARCHIVIO